

### Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)

L'entrata in vigore del decr. leg. 303/91 ha determinato la decadenza delle norme degli AA.EE.CC. facenti riferimento all'art. 1751 nella sua formulazione ora novata; ciò ha fatto sì che si stipulassero nuovi accordi in cui si provvede a qualificare l'indennità ex art. 1751 nelle due componenti dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e dell'indennità di clientela. Il FIRR rimane l'indennità da corrispondersi comunque all'agente a prescindere da chi receda o chieda la risoluzione del contratto e dalle ragioni a tal fine addotte. E' cura della preponente accantonare trimestralmente le somme dovute a titolo di FIRR per l'anno in corso per poi, versarle all'Enasarco cumulativamente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto - come sempre accade - qualora al cessare del rapporto la preponente non abbia già provveduto a versare - ed infatti il termine ultimo è fissato per il 31/3 dell'anno successivo - le somme dovute a titolo di FIRR l'agente ha la facoltà di richiedere che siano a lui direttamente versate. Il FIRR, il cui importo ha una differente entità a seconda che gli agenti siano monomandatari o plurimandatari, è determinato, nella misura percentuale qui di seguito riportata, da calcolarsi sull'ammontare annuo complessivo delle provvigioni maturate nel corso del rapporto; comprendendosi a tal riguardo le somme percepite a titolo di rimborso spese, ma non le provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto.